Giudice di Pace

COPIA

Istanza

Per l'emisssione di citazione a giudizio leggibile

Proc. RD 31/09, RNR 843/08

Sottoscritta Dott. Eva Polak, cittadina italiana onesta, nata in Ungheria il 19/01/1953, residente e domiciliata in Montecatini Terme (PT) Via Bernini 16, quale imputata nel procedimento in epigrafe

Premesso che

- la citazione in giudizio è stata redatta con grafia illeggibile che, agli effetti della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28 dicembre 2006, n. 42363, a causa dell'indecifrabilità della grafia dell'estensore, si deve considerare come mancanza di motivazione ex articolo 125 comma 3° c.p.p. e per violazione del diritto di difesa;

- tale nullità è ricorribile in Cassazione, ma non possiedo nemmeno un euro di entrata e gli organi giudiziari pistoiesi non mi riconoscono il gratuito patrocinio, quindi non posso impugnare l'atto;
- l'art. 6 comma 3 c) della Convenzione dei Diritti dell'Uomo riconosce il diritto di autotutela;

Tanto premesso, insisto affinché

1) sia emessa un'atto leggibile;

2) sia sollevata la questione di incostituzionalità presso la Corte Costituzionale:
- dell'art. 82 c.p.c. che dispone sull'obbligatorietà di avvalersi della prestazione dei liberi professionisti, avvocati, appartenenti ad una lobby medioevale, approfittatori della loro posizione monopolistica, in violazione dei diritti fondamentali soprarichiamati.

L'autotutela deve essere riconosciuta, se non per gli altri, almeno per i soggetti che sono costretti a mendicare per l'istituto del gratuito patrocinio, assolutamente inefficace, che non ci assicura alcuna difesa effettiva, ma si limita ad una mera presenza fisica mirata a riscuotere una parcella gonfiata a spese dello Stato per attività non svolte, senza che fosse alcun controllo amministrativo per la prestazione contrapposta che danneggia pure le risorse finanziarie dello Stato.

L'Organo adito assolve la mera funzione giurisdizionale, non è conferito del potere legislativo al quale in nessun modo può sostituirsi, quindi la richiesta di cui al punto 2) deve essere sollevata all'Organo preposto dalla Costituzione, tutto per

M o t i v i

di giustizia. Non certamente devo essere danneggiata solo perché appartengo alla classe sociale disagiata e per questa discriminata.
Monsummano Terme, lì 27 febbraio 2009.

Dott. Eva Polak

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - PISTOIA

PR.
27/2/09